



Divisione Didattica e Ricerca
Ufficio Ricerca

Emanato con Decreto Rettorale 29/01/2008, n. 99

**REGOLAMENTO DI ATENEO
PER IL
PROGRAMMA ERASMUS**

REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL PROGRAMMA ERASMUS

Titolo I Finalità ed organismi

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione *

Il presente Regolamento, in accordo con lo Statuto d'Ateneo emanato con D.R. 615 del 04/07/2001, con il Regolamento Didattico d'Ateneo emanato con D.R. 802 del 03/09/2001, e con la Dichiarazione di Politica Europea dell'Ateneo per gli a.a. 2007/2013, disciplina la partecipazione al Programma d'azione comunitaria Lifelong Learning Programme ed in particolare all'azione Erasmus.

Erasmus si prefigge di migliorare la qualità e rafforzare la dimensione europea dell'istruzione superiore, incoraggiando la cooperazione transnazionale fra gli istituti di istruzione superiore, promuovendo la mobilità di studenti e docenti universitari, migliorando la trasparenza ed il riconoscimento accademico degli studi e delle qualifiche all'interno dell'Unione Europea. L'Università del Sannio adotterà nella gestione del programma di mobilità studenti i criteri sperimentati nel programma ECTS, basati sul sistema di riconoscimento dei crediti.

Art. 2 - Organismi e competenze *

La Commissione Erasmus di Ateneo, presieduta dal competente Delegato del Rettore, è composta dai delegati delle singole Facoltà e dal Responsabile dell'Ufficio Erasmus. Essa è chiamata ad esprimersi su tutti i pareri e le decisioni che coinvolgono l'intero programma Erasmus, con particolare attenzione alla programmazione dell'attività didattica ad esso connessa.

Le riunioni della Commissione Erasmus d'Ateneo sono convocate, di norma, dal Delegato del Rettore ogni qualvolta ne ricorra la necessità. In casi di motivata urgenza è possibile convocare una riunione per via telematica della Commissione.

I delegati Erasmus di Facoltà sono nominati, su proposta del Preside, dal Consiglio di Facoltà. Essi fanno parte della Commissione Erasmus di Ateneo e coordinano l'attività del programma Erasmus all'interno della propria Facoltà, con particolare attenzione all'orientamento e alle attività didattiche degli studenti in mobilità.

La Commissione Erasmus di Facoltà, è composta da almeno tre elementi fra cui il delegato Erasmus di Facoltà ed è nominata dal Consiglio di Facoltà. Essa valuta i candidati e redige la graduatoria di merito per la selezione degli studenti che hanno presentato domanda per la partecipazione alla mobilità studentesca del programma Erasmus.

Il docente tutor Erasmus è colui che propone l'Accordo Bilaterale con l'Università europea, comprensivo di varie azioni tra cui la mobilità studentesca.

Compiti del docente tutor Erasmus sono il coordinamento, il tutorato e il monitoraggio del carico didattico che lo studente svolgerà presso l'Università ospitante con cui è stato stabilito un Accordo Bilaterale.

Titolo II Mobilità Studenti

Art. 3 - Destinatari della mobilità

Al programma possono partecipare gli studenti dell'Università del Sannio, iscritti ad un corso ufficiale per il conseguimento di un titolo accademico, inclusi corsi di master universitari e dottorato.

Art. 4 - Finalità della mobilità *

Lo studente Erasmus svolge una o più delle seguenti attività presso l'Università ospitante:

- a) frequentare corsi di studio e sostenere i relativi esami;
- b) svolgere ricerche finalizzate alla stesura della tesi di laurea;
- c) svolgere ricerche afferenti a corsi universitari post-lauream;
- d) svolgere periodi di tirocinio.

Il periodo di studi presso l'Università partner deve avere una durata minima di 3 mesi e massima di 12 mesi.

Per gli studenti che effettuano una mobilità ai soli fini del tirocinio (Student Mobility Placement) l'attività dovrà svolgersi presso qualsiasi azienda del settore pubblico o privato che eserciti una attività economica così come riportato nella Decisione istitutiva del Programma Lifelong Learning.

Art. 5 - Posti disponibili *

L'elenco delle Università partner e dei posti disponibili deve essere riportato in apposita tabella allegata al bando di concorso.

Lo status Erasmus può comportare l'attribuzione di una borsa di studio.

Art. 6 - Selezione *

Annualmente con Decreto Rettorale è emanato il bando di selezione per la partecipazione alle attività di mobilità nell'ambito del Programma Erasmus.

Gli interessati al programma di mobilità dovranno produrre domanda di partecipazione entro il termine di scadenza e secondo le modalità stabilite dal bando di selezione.

La selezione degli studenti sarà effettuata con i seguenti criteri:

- numero crediti acquisiti e previsti per l'anno di corso;
- media degli esami superati;
- preparazione linguistica;
- motivazione.

Qualora sia necessario, l'Università si riserva di emanare un apposito bando per le attività mobilità degli studenti ai fini del solo tirocinio, attingendo a specifici finanziamenti erogati dalla Unione Europea (Student Mobility Placement).

Art. 7 - Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice della selezione è, per ciascuna Facoltà, la Commissione Erasmus di Facoltà. La Commissione redigerà la graduatoria di merito dei candidati idonei ad essere "Studenti Erasmus", indicando la durata e la destinazione del periodo di studio all'estero. Il giudizio della Commissione è inappellabile.

Le graduatorie degli studenti idonei saranno inviate dal Presidente della Commissione Erasmus di Facoltà alla rispettiva Facoltà ed all'Ufficio Erasmus per gli adempimenti conseguenti.

Le graduatorie, una per ogni Facoltà, saranno affisse nelle bacheche di ciascuna Facoltà e pubblicate sul sito Internet dell'Ateneo.

Art. 8 - Contratto

Gli studenti risultati idonei alla selezione dovranno stipulare un contratto con l'Università degli Studi del Sannio assolutamente prima della partenza.

La stipula del contratto nei termini comporterà l'acquisizione dello status di studente Erasmus.

Art. 9- Status di studente Erasmus

Lo status di studente Erasmus, comporta per lo studente i seguenti vantaggi:

- esenzione dal pagare tasse di iscrizione universitarie presso la sede ospitante;
- copertura assicurativa per eventuali infortuni all'interno dell'Ateneo straniero;
- partecipazione ad eventuali corsi di lingua attivati presso l'Università ospitante e presso l'Ateneo sannita;

- fruizione dei servizi offerti dalle Università straniere (mense, collegi, ecc.), secondo le modalità previste per tutti gli studenti dall'Ateneo estero;
- riconoscimento dell'attività svolta all'estero da parte della Facoltà di appartenenza.

Art. 10 - Assegnazione delle borse di studio*

Lo studente che ha acquisito lo status di studente Erasmus può percepire un contributo economico a parziale copertura delle spese sostenute per la mobilità, fornito in parte dall'Unione Europea tramite l'Agenzia Nazionale ed in parte dall'Università del Sannio.

Per le attività di mobilità ai soli fini di studio l'Università del Sannio finanzia un numero di mensilità almeno pari a quello dell'Agenzia Nazionale ed il cui importo sarà fissato annualmente in base alle disponibilità di Bilancio.

Per le attività di mobilità ai soli fini di tirocinio (Erasmus Placement), l'Ateneo valuterà annualmente la possibilità di erogare contributi anche a carico del proprio bilancio.

Al fine di incentivare la mobilità degli studenti, l'Ateneo potrà erogare un contributo anche agli studenti non assegnatari della borsa di studio fornita dall'Unione Europea tramite l'Agenzia Nazionale. L'importo del contributo sarà fissato annualmente in base alle disponibilità di Bilancio.

L'assegnazione delle borse di studio avviene con Decreto Rettorale sulla base della ripartizione tra le Facoltà effettuata dalla Commissione Erasmus d'Ateneo.

Le mensilità non assegnate dalle Facoltà, verranno nuovamente ripartite dalla Commissione Erasmus d'Ateneo, al fine di utilizzare completamente i contributi per la mobilità studenti.

In caso di rinuncia da parte degli assegnatari di borsa o di decadenza, si procederà d'ufficio allo scorrimento delle relative graduatorie.

Art. 11 - Piano di Studio Europeo

Il periodo di studio all'estero costituisce parte integrante del programma di studio dello studente e, pertanto, ha il pieno riconoscimento accademico.

Le strutture didattiche di riferimento sono tenute a deliberare con le relative motivazioni, in merito agli esami che gli studenti non possono sostenere presso le Istituzioni estere.

Lo studente risultato idoneo quale studente Erasmus, prima della partenza, dovrà sia redigere il Piano di Studio Europeo, nel quale sono indicati gli esami che intende sostenere presso l'Università estera, sia acquisire i Moduli di Assenso, nei quali i docenti titolari degli insegnamenti degli esami da sostenere, danno atto della congruità del programma dei corsi corrispondenti dell'Università di destinazione. Per gli studenti che si recheranno all'estero per il lavoro di tesi o per gli iscritti a dottorati di ricerca e master universitari sarà necessaria l'autorizzazione rispettivamente del relatore della tesi, del coordinatore del dottorato o del master.

Il docente tutor, in qualità di responsabile dell'accordo bilaterale, provvederà a fornire allo studente tutte le informazioni in proprio possesso sui programmi di studio delle Università estere.

Il Piano di Studio Europeo ed i Moduli di Assenso dovranno essere consegnati all'Ufficio Erasmus con congruo anticipo prima della partenza.

Il predetto Ufficio trasmetterà la documentazione alla Facoltà per l'approvazione del Piano di Studio Europeo da parte delle strutture didattiche competenti. Tale approvazione è condizione necessaria per la stipula del contratto.

Gli studenti Erasmus possono presentare, solo in casi eccezionali, una richiesta, debitamente motivata, di modifica dell'approvato Piano di Studio Europeo.

La richiesta di modifica del Piano di Studio Europeo deve essere corredata dai prescritti Moduli di Assenso.

Art. 12 - Proroga

Lo studente Erasmus, all'estero per un periodo inferiore ad un anno, può chiederne il prolungamento all'Ufficio Erasmus. Il Rettore, sentito il parere del Delegato di Facoltà, previa accettazione dell'Università ospitante, può autorizzare il prolungamento.

In nessun caso il periodo all'estero potrà superare l'anno.

In caso di insufficienza di fondi la proroga può essere accordata anche senza l'attribuzione della borsa di studio; in tale ipotesi lo studente godrà solo dello status di studente Erasmus.

Art. 13 - Attestazioni e riconoscimento del periodo di studio

Al termine del periodo di studio, lo studente dovrà richiedere all'Università straniera l'attestato di permanenza relativo al periodo di soggiorno all'estero. Tale documento dovrà essere consegnato all'Ufficio Erasmus immediatamente dopo il rientro, insieme al certificato degli eventuali esami sostenuti. L'Ufficio Erasmus trasmetterà copia della suddetta documentazione al delegato Erasmus di Facoltà che provvederà ad istruire la pratica per le strutture didattiche competenti per la conversione dei voti d'esame. Tale delibera sarà trasmessa alla Segreteria studenti per la registrazione degli esami nella carriera universitaria dello studente ed all'Ufficio Erasmus.

Gli studenti che usufruiscono di una borsa per attività di tesi e gli allievi di corsi di dottorato e di master dovranno richiedere all'Università straniera un attestato di permanenza con il periodo di soggiorno. Tale documento dovrà essere consegnato all'Ufficio Erasmus.

Art. 14 - Revoca – interruzione erogazione

L'inosservanza dell'iter procedurale indicato e/o la mancata presentazione degli attestati comporterà il mancato riconoscimento dei periodi di studio e dei relativi esami sostenuti nonché la restituzione dei contributi finanziari eventualmente già percepiti.

L'erogazione della borsa di studio è revocata dall'Università per gravi motivi o per inadempienze dello studente.

Il conseguimento della laurea comporta la decadenza dello status di studente Erasmus ed interrompe la fruizione della borsa Erasmus.

Art. 15 - Corsi di lingua straniera ed italiana*

Il Rettore, su proposta della Commissione Erasmus d'Ateneo, autorizza lo svolgimento di corsi di lingua straniera per gli studenti dell'Ateneo in partenza e corsi di lingua e cultura italiana per gli studenti stranieri in arrivo.

I corsi potranno essere finanziati completamente o in parte con il contributo europeo.

Art. 16 - Studenti portatori di handicap

L'Università degli Studi del Sannio è disponibile ad assistere gli studenti Erasmus portatori di handicap. La Commissione Erasmus d'Ateneo valuterà di volta in volta le misure di assistenza più adeguate al caso specifico.

Art. 17 - Iscrizione degli studenti stranieri in arrivo

Lo studente straniero in mobilità in entrata, regolarmente iscritto presso l'Università degli Studi del Sannio, ha diritto ad usufruire di tutti i servizi dell'Ateneo, alle condizioni previste per gli studenti dell'Ateneo.

Art. 18 - Esami degli studenti stranieri in arrivo

Gli esami di profitto sostenuti dagli studenti stranieri verranno registrati, a cura della Commissione esaminatrice, unitamente ai dati dello studente, alle domande e al voto finale attribuito. Il verbale dovrà essere inviato, dalla Commissione esaminatrice, agli Uffici competenti che provvederanno a rilasciare all'interessato i certificati relativi alla carriera universitaria svolta dallo studente straniero presso l'Università degli Studi del Sannio.

Art. 19 - Alloggi per gli studenti stranieri in arrivo*

L'Università tenderà ad assegnare prioritariamente ogni anno un numero di posti letto per studenti in arrivo pari ad un terzo del numero di studenti attesi.

In assenza di una propria struttura ricettiva l'Università segnalerà anno per anno al Consorzio per la Promozione della Cultura e la Valorizzazione degli Studi Universitari ed all'ADISU l'opportunità di riservare un adeguato numero di posti letto a studenti stranieri in mobilità presso l'Ateneo sannita nell'ambito del Programma Erasmus.

Titolo III Mobilità docenti – Attività di Teaching Staff (TS)

Art. 20 - Domanda

Al fine di offrire ai docenti occasioni di aggiornamento e crescita professionale, stimolare l'Università ad ampliare e arricchire la gamma e i contenuti dei corsi, consolidare i legami con Istituzioni di Paesi diversi, promuovere lo scambio di competenze e di esperienze sulle metodologie didattiche, l'Università del Sannio partecipa all'attività di Teaching Staff.

I docenti e ricercatori dell'Università del Sannio che intendano usufruire di un periodo di docenza breve (TS) dovranno presentare domanda motivata e dettagliata all'Ufficio Erasmus entro i termini fissati dalla Commissione Erasmus d'Ateneo che esaminerà ed esprimerà parere sulle domande. Il Rettore autorizzerà con proprio provvedimento la mobilità.

Il periodo di docenza breve avrà di norma la durata di una settimana, estendibile fino al periodo previsto dall'accordo bilaterale. Le ore di insegnamento settimanali non possono essere inferiori ad otto.

Art. 21 - Adempimenti

Il docente Erasmus beneficiario di una mobilità TS si impegna a raccogliere tutto il materiale tecnico/informativo utile agli studenti presso ogni singolo Ateneo, a rendere qualitativamente migliore la permanenza e l'attività didattica complessiva dei nostri studenti all'estero e ad incrementare il numero della mobilità studentesca verso nuove aree disciplinari.

Al rientro in sede i docenti consegnano all'Ufficio Erasmus un certificato dell'Università straniera attestante i giorni ed il numero di ore delle lezioni, una relazione sulla attività didattica svolta ed i documenti giustificativi delle spese, come previsto dalle norme comunitarie.

Art. 22 - Finanziamento

I docenti riceveranno una borsa di mobilità sui fondi della Unione Europea, quale contributo alle spese straordinarie per affrontare l'attività di insegnamento all'estero. L'entità della borsa è fissata dalla Agenzia Nazionale.

Il Consiglio d'Amministrazione, secondo le disponibilità di bilancio, delibera di sostenere le attività TS dei docenti dell'Ateneo Sannita con un contributo integrativo.

Art. 23 – Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applica la normativa Europea e Nazionale in materia.